



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 228 del 15/04/2022

Modifica Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25 - Modifica Quorum del Referendum consultivo

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"

Al Presidente Consiglio della Regione Campania

On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale

Dott.ssa Magda Fabbrocini

PROPOSTA DI LEGGE

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

Del Consigliere Regionale

TOMMASO PELLEGRINO

Avente ad oggetto:

*“Modifica Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25 - Modifica Quorum del
Referendum consultivo”*



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"

Relazione illustrativa

In Italia la normativa relativa alla disciplina del referendum consultivo è previsto negli statuti di tutte le Regioni ordinarie, su materie e provvedimenti di interesse generale, incluse talvolta le proposte di legge, di competenza regionale, anche per porzioni di territorio infra-regionali. La maggior parte delle Regioni prevede che possano essere proponenti anche i cittadini, con discipline diverse a seconda delle regioni. Tuttavia pure nei casi in cui l'iniziativa è prevista, anche per i cittadini, a volte la competenza rimane al Consiglio regionale: così in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria e Veneto. La Toscana prevede l'indizione del referendum a seguito della richiesta da parte dei cittadini, lasciando pur sempre la facoltà per il Consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, di sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge. Infine, si osserva che in taluni casi l'iniziativa è attribuita anche agli enti locali (Emilia Romagna e Veneto). Nella generalità delle discipline legislative regionali, il referendum consultivo è ammesso senza limiti di materia o ambiti (Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise e Puglia). Alcune Regioni, al contrario, hanno espressamente sottratto alla consultazione popolare le stesse materie non ammesse al referendum abrogativo. Alcune Regioni richiedono una soglia minima di partecipanti alla consultazione perché sia valida; Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Veneto la fissano nella maggioranza degli aventi diritto e la Calabria nel trenta per cento. Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Toscana e Umbria, invece, non prevedono alcuna soglia minima di validità (ma la Toscana annette alcune conseguenze se al voto partecipa la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali). In ogni caso, rispettato il quorum quando presente, il referendum si intende sempre approvato se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. Nella Regione Campania l'esercizio dell'iniziativa di Referendum Popolare, è disciplinata dalla Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25. In particolare il CAPO III della legge regionale, citata, prevede il Procedimento per il referendum popolare relativo alla istituzione di nuovi Comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei Comuni. L'art. 29 della L.R. 25/1975 non prevede alcuna soglia minima per la validità del Referendum. La mancanza del quorum minimo per consentire la validità del Referendum consultivo su di una materia così importante e delicata per la vita dei cittadini; l'istituzione di nuovi Comuni infatti, determina la creazione di una nuova Pubblica amministrazione che ha conseguenze notevoli sulla organizzazione dei servizi che vengono erogati ai cittadini e richiede una partecipazione che sia rappresentativa della volontà dei cittadini stessi e, non può essere considerata valida a prescindere dal numero dei votanti; come prevede l'attuale norma regionale. Per questo si propone di stabilire la soglia minima per la validità del Referendum consultivo in linea con le normative delle Regioni: "Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Veneto" che fissano la validità della consultazione con la maggioranza degli aventi diritto; pertanto la proposta di legge prevede di inserire la validità del Referendum consultivo con la partecipazione del cinquanta per cento degli elettori aventi diritto al voto e interessati alla consultazione; al fine di rendere efficace e rappresentativo il risultato del Referendum.

Relazione finanziaria

L'attuazione della presente legge non comporta oneri per il bilancio di previsione finanziario della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Gruppo "Italia Viva"

Legislatura 11^a – Proposta di legge

PROPOSTA DI LEGGE

Art.1

(Modifica **Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25**)

1. **L'art. 29 comma 3 della Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25, è sostituito dal seguente:**

"3. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione il 50% degli aventi diritto.

Art. 2

Norma finanziaria

1. L'attuazione della presente legge, non presenta oneri a carico del bilancio di previsione finanziario della Regione Campania.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Napoli, 13/04/2022

Il Consigliere